

GM N. 26 dd. 28.03.2008

OGGETTO: acquisizione opere di urbanizzazione primaria ex artt. 90 e 106 della L.P. n. 22/1991, costituite da mq. 347 della p.f. 664/9 in P.T. 1377 CC. e loro trasferimento nel demanio stradale. Autorizzazione a contrattare. Riassunzione per rinnovo frazionamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta municipale n. 52 dd. 16.09.2003, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di realizzazione delle opere di urbanizzazione sulle pp. ff. 664/3, 664/8, 664/9 e 1813 in C.C. Bosentino ed autorizzata la stipula della conseguente convenzione ex artt. 90 e 106 della L.P. n.22/1991 con l'Impresa Immobiliare Battisti S.r.l. con sede in Trento;
- convenzione, ex artt. 90 e 106 della L.P. n. 22/1991, Rep. n. 212/SP dd. 2.03.2004, stipulata con l'impresa Immobiliare Battisti, ove all'art. 4 è previsto che le opere da realizzarsi sono sottoposte a collaudo entro 12 mesi dalla data di ultimazione da parte di un professionista incaricato dall'Amministrazione comunale e che le relative spese di collaudo, ivi compresi gli onorari del professionista sono a carico della ditta lottizzante;
- determinazione del Segretario comunale n. 64 dd. 28.05.2004 con la quale è stato affidato al professionista esterno dott. Arch. Remo Oss, con studio tecnico in Pergine Valsugana, l'incarico di collaudare le opere di urbanizzazione ultimate, ex art. 4 della convenzione succitata;
- certificato rilasciato dal suddetto professionista in data agosto 2007 e relativa documentazione tecnica in atti d'ufficio, pervenuto in data 29 agosto 2007, prot. sub. n. 3084, con il quale collauda i lavori di urbanizzazione primaria previsti dalla convenzione rep. n. 212 dd. 02.03.2004 e realizzati dalla impresa Immobiliare Battisti Srl con sede in Trento, sulla p.f. 664/9 in C.C. Bosentino;
- deliberazione giuntale n. 60 dd. 4.09.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il succitato collaudo amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria complessivamente realizzate e del costo di € 104.735,89;
- deliberazione della Giunta municipale n. 64 dd. 25.09.2007 di dichiarazione dell'interesse comunale all'acquisizione a titolo gratuito ed autorizzazione a contrattare;
- nuovo tipo di frazionamento del geom. Claudio Bazzoli vidimato in data 27.02.2007 Mod. 8 Nr. 30598.

Ricordato che il combinato disposto di cui agli artt. 90 e 106 della L.P. n. 22 dd. 5.09.1991 e l'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria ovvero l'impegno formale di provvedere alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, nonché alla cessione e al trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, al Comune delle opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale;

Ricordato altresì che con la convenzione sopra riportata l'impresa Immobiliare Battisti Srl si era impegnata ad eseguire con oneri a proprio carico e, successivamente, a cedere gratuitamente al Comune di Bosentino le opere di urbanizzazioni riferite alle reti tecnologiche ed alla viabilità insistenti sulla proprietà della stessa;

Riscontrato che, in conseguenza di quanto sopra riportato, è stata individuata l'area da trasferire gratuitamente al Comune di Bosentino costituita dall'allargamento stradale e relativo marciapiede, della complessiva superficie di mq. 347 provenienti dalla pp. ff. 664/9 in P.T. 1377

CC. Bosentino, giusto tipo di frazionamento dd. 6.03.2007 del geom. Claudio Bazzoli, vistato dal Catasto di Trento in data 29.03.2007 sub. n. 36933, successivamente reso inefficace con altro tipo di frazionamento dd. 27.02.2008 sub. N. 30598;

Ritenuto che a seguito della sostituzione del tipo di frazionamento si rende necessario nuovamente riconoscere l'interesse comunale ed approvare l'acquisizione a titolo gratuito di tale area, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo contratto a rogito di un Notaio individuato dalla ditta Immobiliare Battisti Srl e di dichiarare che la stessa area è destinata a rientrare nel novero dei beni demaniali comunali, con riferimento a quanto disposto dagli artt. 822 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di fatto di sedime stradale e marciapiede;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10 e dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. e, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile dell'ufficio tecnico /segretario comunale sig. Giacomelli Agostino, parere favorevole di data 28.03.2008, sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 90 e 106 della L.P. n. 22 dd. 5 settembre 1991 e s.m. e art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione;

Visto altresì il nuovo tipo di frazionamento a firma del geom. Claudio Bazzoli vidimato dal Catasto di Trento in data 27.02.2008, sub n. 30598, da cui risulta l'estinzione della p.f. 664/9 di mq. 347 da aggregarsi alla p.f. 1815 – Bene demaniale stradale in proprietà del Comune di Bosentino - ;

Visto il vigente Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 34, lettere c) ove viene prevista la competenza del Sindaco per l'adozione di atti di natura tecnico gestionale riferiti alla *"stipula degli accordi e dei contratti"*;

Visto il combinato disposto dell'art. 14 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e art. 16, comma 5 della L.R. 23 ottobre 1998, n.10;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dichiarare di interesse comunale e di approvare l'acquisizione a titolo gratuito dall'Immobiliare Battisti Srl di Trento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, 106 della L.P. n. 22/1991 e art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, di mq. 347 della p.f. 664/9, in C.C. Bosentino, che conseguentemente viene estinta, liberi da qualsiasi peso vincoli ipotecari e gravami di sorta, come individuati con tipo di frazionamento vidimato dal Servizio Catasto di Trento in data 27.02.2008, sub n. 30598 meglio descritto nella premessa;
2. di autorizzare il Sindaco, o in sua vece il Vicesindaco, a sottoscrivere il conseguente contratto da rogare mediante Notaio a cura e spese dell'Immobiliare Battisti Srl;
3. di dichiarare che tale realtà fondiaria in CC. Bosentino, di cui al presente provvedimento, è destinata a rientrare nel novero dei beni demaniali comunali con riferimento a quanto disposto dagli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e L.P. n. 42/1973;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa in quanto posta totalmente a carico della ditta cedente;

5. di revocare la precedente analoga deliberazione giuntale n. 64 dd. 25 settembre 2007, in quanto superata con gli effetti della presente deliberazione stante il rinnovo del tipo di frazionamento;
6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 822 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 6 della L.P. n. 42 dd. 10.09.1973;
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del T.U., D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L .